

(Sono quindi approvati gli articoli dal 1° al 31 senza discussione.) (V. vol. *Documenti*)

« Art. 32. Nel primo riordinamento delle magistrature lombarde potranno gli attuali impiegati giudiziari essere promossi alle nuove cariche, quand'anche non abbiano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla legge per esservi nominati.

« Successivamente, e fino a che non sia scorso sufficiente tempo per l'applicazione della nuova legge, si terrà conto delle funzioni corrispondenti sostenute nell'ordinamento anteriore.

« Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti gli attuali tribunali della Lombardia potranno pure patrocinare avanti la Corte di cassazione di Milano nelle cause penali, quand'anche non abbiano il decennio d'esercizio, purchè lo abbiano a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle disposizioni vigenti in Lombardia. »

RESTELLI. Domando la parola.

L'articolo di cui è stata data lettura riguarda le condizioni d'eleggibilità degli impiegati giudiziari al primo riordinamento della magistratura lombarda. Vi è detto che potranno gli attuali impiegati essere promossi alle nuove cariche, quand'anche non abbiano le condizioni richieste dalla legge per esservi nominati. Con questa disposizione è certo che i praticanti e gli ascoltanti, che ora sono addetti alla magistratura lombarda, potrebbero di prima nomina essere chiamati alle funzioni giudiziarie, quantunque non abbiano i requisiti voluti dalla legge dell'ordinamento giudiziario.

In quanto agli ascoltanti non ci sarebbe alcun dubbio, anche nei casi di nomine future, in quanto che abbiamo l'articolo 256 della legge dell'ordinamento giudiziario, che suona così: « La condizione della laurea, di cui è cenno nell'articolo 14, non si estende a coloro i quali, all'epoca in cui sarà posta in esecuzione la presente legge, esercitano funzioni giudiziarie nelle nuove provincie ».

Siccome gli ascoltanti esercitano funzioni giudiziarie, così non è dubbio che essi, in virtù di questo articolo, potrebbero essere nominati a cariche giudiziarie anche in appresso e dopo il primo ordinamento della magistratura lombarda. Ma quanto ai praticanti non v'ha la stessa evidenza. Si presenterebbe il dubbio se i praticanti, i quali non possono ancora essere considerati investiti di funzioni giudiziarie, potranno esservi in seguito nominati, quando non abbiano conseguita la laurea contemplata dalla legge dell'ordinamento giudiziario.

Ora su questo punto essendosi al Senato elevato il dubbio, l'onorevole relatore dell'ufficio centrale dichiarò che per lo spirito della disposizione dell'articolo 256 era certo che anche i praticanti, quantunque non muniti di laurea, potessero essere assunti a funzioni giudiziarie anche in avvenire.

I motivi di questa dichiarazione esplicita sono evidenti, inquantochè in Lombardia non c'è differenza tra il licenziato in legge e il laureato; la differenza sta soltanto nella formalità della laurea; giacchè del resto gli studi sono identici tanto per il licenziato, quanto per il laureato.

Ecco la ragione per cui la legge lombarda non richiedeva la laurea per le funzioni di giudice.

Per queste considerazioni credo indubitato che anche i praticanti, quantunque non abbiano la laurea, debbano essere considerati come se l'avessero, per l'effetto della loro nomina a funzioni giudiziarie a cui venissero assunti.

Ora, perchè questo principio resti meglio stabilito, ed ogni dubbio sia rimossa, desidererei dal signor ministro di grazia e giustizia dichiarazioni esplicite che rassicurino i gio-

vani praticanti addetti alle giudicature di Lombardia, sì che non avvenga che essendosi impegnati in questa carriera senza aver ottenuta la laurea che non era richiesta dalla legge, trovino ingiustamente troncata la carriera per una mancanza loro non imputabile e che, come dissi, si risolverebbe in una mera formalità.

CORDOVA, ministro di grazia e giustizia. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare all'onorevole Restelli che la legge sarà compresa nel senso più largo e più favorevole ai praticanti, per riguardi di retroattività e per le considerazioni che ha esposte lo stesso onorevole Restelli, in quanto agli studi compiuti dai praticanti, cui non mancherebbe che la sola formalità della laurea, affinchè siano in grado di adempiere alle funzioni giudiziarie.

Io in conseguenza mi associo volentieri alla maniera d'intendere la legge che fu proclamata dal relatore dell'ufficio centrale al Senato, e che era accettata dal mio predecessore innanzi al Senato stesso.

RESTELLI. Ringrazio il signor ministro di grazia e giustizia, e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. (Si passa alla lettura degli ultimi articoli, i quali sono approvati senza discussione):

« Art. 33. Sarà provveduto con decreti reali alla pubblicazione ed al coordinamento di altre disposizioni necessarie ad attuare il Codice di procedura penale e la legge sull'ordinamento giudiziario, come pure alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie, in quanto occorran, attese le modificazioni introdotte colla presente legge nella procedura civile, non che per regolare l'esercizio dell'avvocatura in ciò che concerne la residenza, coordinando i rapporti di questa colla facoltà del libero patrocinio avanti tutte le autorità giudiziarie della Lombardia.

« Art. 34. Potrà pure il Governo, ove gravi motivi ne dimostrino la necessità, ed entro il termine di un anno, aumentare con decreti reali, previo parere del Consiglio di Stato, il numero dei tribunali di circondario e dei giudici di mandamento, modificando in relazione a tali aumenti le circoscrizioni territoriali giudiziarie stabilite nella tabella annessa alla legge del 13 novembre 1839 dell'ordinamento giudiziario, e provvedere anche in tal caso pel relativo personale. »

GADDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Prima che si passi alla votazione della legge io mi permetterò di ricordare alla Camera, che è in corso la relazione sopra una petizione che si riferisce a questa legge, ed è la petizione segnata col numero 7865, colla quale gli impiegati giudiziari della Lombardia domandano diversi provvedimenti che sarebbero a darsi nell'occasione in cui sarà posta in esecuzione la legge sull'ordinamento giudiziario.

Io spero che la Camera non avrà difficoltà che questa petizione venga inviata all'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale ho fiducia che aderirà, perchè in occasione dell'attuazione di questa legge le si abbia quel riguardo che sarà del caso.

TORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORELLI. La petizione della quale ha fatto cenno l'onorevole preopinante è stata discussa dalla Commissione delle petizioni nel mese di febbraio.

Io ebbi l'onore di esserne nominato relatore; e siccome le conclusioni adottate dalla Commissione in quella circostanza non ripugnano menomamente all'accettazione della proposta dell'onorevole preopinante, così pregherei l'onorevole ministro di voler accettare l'invio di quella petizione.